



Tribunale Milano, Sezione L civile

Sentenza 3 novembre 2016, n. 2912

Massima redazionale

Contratto a tutele crescenti - Licenziamento per mancato superamento periodo di prova - Nullità del patto di prova -- Inesistenza dei motivi - Insussistenza del fatto materiale contestato - Art. 3, comma 2°, D.lgs. 23/2015 - Reintegra.

«L'invalidità del patto di prova per carenza di forma scritta comporta l'ingiustificatezza del licenziamento ex art. 1, L. 604/1966, perché fondato su ragione inesistente. Dall'accertata inesistenza di motivazione del recesso intimato consegue la insussistenza del fatto materiale contestato e da ciò discende, ex Art. 3, comma 2°, D.lgs. 23/2015, la condanna del datore a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondere l'indennità risarcitoria».

PUBBLICAZIONE

Il Sole 24 Ore, Guida al Lavoro, 2016, 49, pg. 54, annotata da O. Stucchi, M. Cartabia